

DAL 2024 FORTI RESTRIZIONI PER I LAVORATORI RIMPATRIATI

In base alla bozza di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, il regime fiscale agevolato per i lavoratori rimpatriati che si trasferissero in Italia dal 2024 avrà una durata massima di 5 anni con un taglio delle imposte del 50% entro il limite di reddito di 600mila euro annui.

1. La bozza di decreto legislativo

L'art. 7 della bozza di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale, approvata dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre, prevede forti restrizioni delle agevolazioni per i lavoratori rimpatriati che si trasferissero in Italia a partire dall'anno 2024.

La clausola di salvaguardia

I soggetti che avranno spostato la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 continueranno a beneficiare del regime esistente che prevede una durata di cinque anni (a determinate condizioni, prolungabile fino a dieci anni) e una riduzione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente o assimilato e di lavoro autonomo, prodotti in Italia, pari al 70% (e fino al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

Le nuove norme dal 2024

La durata massima del regime è ridotta a cinque anni e il reddito, entro il limite di 600.000 euro annui, è ridotto del 50%, purché il lavoratore rispetti le seguenti condizioni:

- a) non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre (invece dei due correnti) periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
- b) si impegni a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni (condizione invariata);
- c) svolga l'attività lavorativa in Italia in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all'estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo (condizione non presente attualmente);
- d) svolga l'attività lavorativa sul territorio italiano per più di 183 giorni nel periodo d'imposta (condizione sostanzialmente invariata);
- e) sia un lavoratore altamente qualificato o specializzato ovvero: (i) sia in possesso del titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore (legislatori, imprenditori, alti dirigenti, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, professioni tecniche); ii) abbia acquisito in uno Stato dell'Unione Europea la qualifica per esercitare un professione regolamentata (es. notaio).

27 ottobre 2023